



*Gruppo Salvaguardia Valbrenta*

## REGIONE VENETO

Unità Complessa VIA  
c/o Palazzo Linetti  
Calle Priuli -Cannaregio, 99  
30121 Venezia

p.c. Amministrazione Provinciale di Vicenza  
Dipartimento Territorio e Ambiente  
Palazzo Folco, Contrà S.Marco, 30  
VICENZA

### Oggetto:

Osservazioni al PdL 92 2005: norme per la disciplina dell'attività di cava.

Attualmente è vigente la Legge Regionale n. 44 del 1982, definita come transitoria, in quanto doveva essere approvato il Piano Regionale di Attività di Cava. Solo nel 2003 veniva adottato un PRAC rimasto alla fase delle osservazioni, le quali, hanno sempre univocamente segnalato che detto Piano, risulta incompleto se non perché dedicato esclusivamente alle sabbie e ghiaie.

Il Prac dovrebbe essere un chiaro ed esaustivo piano regionale e non un progetto di legge regionale n. 92 del 2005 che viene a sostituire la legge transitoria 44 del 1982, che riporta anch'essa al tanto atteso PRAC.

Numerose associazioni hanno percepito come grave mancanza, il riferirsi solo a materiali come sabbia e ghiaia, lasciando nell'ombra e sotto il più totale silenzio, materiali **quali i granulati, i sali alcalini e magnesiaci** tipici quelli della cava miniera Peroglio sita in territorio del Comune di **San Nazario**, oppure i materiali detritici in Valgrande o a Lora Bassa nel comune di **Valstagna**, oppure in via Vanini o a Primolano in comune di **Cismon del Grappa**, sempre in Provincia di Vicenza.

Questo, di per sé, è già preoccupante in quanto dell'assenza dei sali magnesiaci, dei granulati o dei detritici, viene data ragione in questo Pdl 92 del 2005 col fatto che anche se, di interesse regionale o addirittura nazionale, il suo sfruttamento «può» venire trattato dal Prac, che può quindi anche esimersi dal farlo. La legge viene quindi, paradossalmente, modellata sulle gravi carenze del Prac adottato nel 2003, ritenuto da tutti, politici, comitati ed esperti, incompleto e limitato.

**Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

Via Oliero di Sotto, 30  
36020 VALSTAGNA (Vicenza)  
Cell: 339 5916650  
[gsv@altervista.org](mailto:gsv@altervista.org)  
<http://gsv.altervista.org>



### **Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

Già allora viene segnalato «la non positiva situazione attuale» perché «molti territori sono sacrificati da una intensa presenza di siti (effetto gruviera), come la Valbrenta appunto, numerose aree di attività estrattive sono state utilizzate come discariche, in molti casi il ripristino non ha prodotto un vero recupero ambientale», l'attuale proposta di legge è, secondo noi, peggiorativa per rapporto alla 44/82 in quanto abbassa di molto le garanzie di tutela che quest'ultima legge, pure nella sua inadeguatezza, formulava.

Nella stessa relazione l'Assessore Chisso annunciava che 80% delle escavazioni verrà svolto in siti già interessati da questa attività mentre la realizzazione di nuove aree di attività di cava viene fissata a non più del 20% del numero di cave attualmente attive.

Ciò si scontra drammaticamente sulla meccanica inflattiva ed epidemica messa in moto dal PdL 92, che qui in Valbrenta proviamo sulla nostra pelle, e che oltre a togliere le percentuali che stabilisce il tetto di superficie del territorio comunale che l'attività di cava non può superare, allarga l'attività estrattiva alle zone D e F oltre alle zone E che erano le uniche coinvolte dalla 44/82.

La stessa «prospettiva del recupero ambientale», decantata nella presentazione riassuntiva del PdL come un «superamento» del concetto di ripristino ambientale, nella misura in cui con il recupero ambientale «si procede ad una riqualificazione dell'ambito interessato dall'attività estrattiva con caratteristiche di tutela e valorizzazione ambientale più ampie in modo da includere i bisogni e le necessità delle comunità interessate», si rivela invece di una pericolosa efficacia nel diffondere e moltiplicare l'impronta ecologica.

Questo effetto non è collaterale e tende a predominare e a fare cadere ed annientare la prerogativa ambientale di salvaguardia e tutela che invece il ripristino ambientale e la ricomposizione adottati dalla 44/82 riuscivano ad includere. Invece di venire perfezionato questo inquadramento risulta notevolmente sminuito. In alcuni punti, la cosiddetta «prospettiva del recupero ambientale» si rivela addirittura e paradossalmente, se l'intento vuole essere di «salvaguardia ambientale» come dichiarato espressamente, un incitamento ed una promozione della diffusione pervasiva dell'attività estrattiva sul territorio regionale.

Rileviamo anche che, come nel PRAC, anche nel progetto di legge regionale in oggetto non viene fatta menzione alcuna delle aree S.I.C. e Z.P.S. quali aree di elevata tutela, dove noi viviamo in Valbrenta (Siti di Importanza Comunitaria IT3220007 come pure direttamente con la Zona di Protezione Speciale (ZPS): IT 3230022, denominata "Massiccio del Grappa" ai sensi della Direttiva 92/43 dell'Unione Europea (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e che quindi ogni intervento **"non deve risultare in palese dissintonia con la vocazione naturalistica dello stesso"**, vietando la modificazione del territorio, salvaguardando i caratteri ambientali e storico/culturali esistenti, prevedendo aree di sosta attrezzate ed aree a parcheggio tali da consentire la fruizione a fini turistico-ricreativi della zona, nel rispetto dei caratteri paesistici esistenti, della naturalità dei luoghi e con utilizzo di materiali di finitura consoni alla tutela del paesaggio, individuando le eventuali cave dismesse ed abbandonate da ripristinare secondo criteri di riqualificazione paesaggistica, seguendo formulari standard Natura 2000 della Regione Veneto ). Lo stesso PATI, approvato dalla Comunità Montana del Brenta da parte dei sei comuni valligiani (Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna) che sostituisce i P.R.G. vigenti invoca alla natura e alla salvaguardia del territorio stesso con la necessità di "limitare, per motivi ambientali" ulteriori ampliamenti.

**Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

Via Oliero di Sotto, 30  
36020 VALSTAGNA (Vicenza)  
Cell: 339 5916650  
[gsv@altervista.org](mailto:gsv@altervista.org)  
<http://gsv.altervista.org>



### **Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

La stessa Regione Veneto, nel vigente P.T.R.C. ha individuato le aree a mezza costa, aree di tutela (nello specifico n.35, denominata "Val Gadena, Calà del Sasso e complessi ipogei di Ponte Subiolo"). Risulta quindi abbastanza curioso che la stessa Regione pregiudichi fortemente la possibilità di successo di operazioni di tutela e valorizzazione, approvando poi progetti di escavazione rilevanti (ridelimitazione Costa Alta, 40 anni).

Altre regioni, come la regione Piemonte, la regione Toscana, la regione Campania e la regione Puglia vietano l'apertura di nuove cave o addirittura l'ampliamento di quelle esistenti nelle suddette zone (alleghiamo a fine osservazioni in Appendice, i dettagli). Dobbiamo invece credere di dover introdurre nella nuova legge il concetto di Natura 2000, di SIC e di ZPS, ed assegnare alle località così definite (e anche curate da una apposita struttura, anche nella Regione Veneto), **il valore** che devono assumere secondo le **direttive comunitarie 79/409 e 92/43, nonché la legge italiana col DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.**

La legge in progetto, invece, considera permessa la coltivazione di cave anche nei parchi, lasciando tale decisione all'Ente parco competente (articolo 15, comma 4), e ritiene che nell'intera area S.I.C., dove sono presenti le georisorse afferenti ai materiali di gruppo B d'interesse regionale, sia possibile aprire nuove cave seguendo la procedura della Valutazione d'Impatto Ambientale.

Da una più dettagliata esposizione dei punti di alta criticità del PdL 92 operando un sistematico confronto con la 44/82 dobbiamo far presente di porre una particolare attenzione sulla tipologia di attività estrattive che come Gruppo conosciamo meglio, in quanto di forte presenza ed alto impatto sul nostro territorio: cioè l'estrazione di sali magnesiaci, di ghiaia e sabbia, di marmo.

**Nell'articolo 1** viene attutita la formulazione della 44/82 «rigorosa salvaguardia dell'ambiente» con «nel rispetto dell'ambiente» nonché viene cancellato la dicitura «massima conservazione della superficie agraria utile ai fini produttivi». Manca altresì la precisione chiave della pure attualissima salvaguardia presente nella 44/82 : «La Regione, considerando che i materiali di cava costituiscono risorse non riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggior impatto territoriale o disponibili in riserve più limitate». Viene così a mancare la sensibilità della legge per risorse che non sono rinnovabili.

**Nell'articolo 5** al comma 5 si legge: «Il Prac può definire quanto indicato ai commi 3 e 4 anche per i materiali di interesse regionale di gruppo B». <sup>1</sup> Se si tiene conto che al comma 3 vengono stabiliti gli impegni del Prac nella definizione delle norme generali per le attività di cave, degli Ambiti Territoriali Estrattivi, degli Insiemi Estrattivi, dei Contesti Vocati, della previsione dei fabbisogni regionali, la ripartizione fra province delle quantità di materiale di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la coltivazione delle cave; che al comma 4 viene detto che il Prac deve individuare le aree dove si trovano cave dismesse ed abbandonate, è, secondo noi, di primaria e fondamentale importanza e necessità che il comma 5 sancisca che il Prac deve definire quanto indicato ai commi 3 e 4 anche per i materiali di gruppo B». In caso contrario l'intero impianto metodologico della legge in oggetto cade e quindi le nozioni di Insiemi estrattivi, Ambito Territoriale Estrattivo e Contesto Vocato,

**Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

Via Oliero di Sotto, 30  
36020 VALSTAGNA (Vicenza)  
Cell: 339 5916650  
[gsv@altervista.org](mailto:gsv@altervista.org)  
<http://gsv.altervista.org>



### **Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

tutte le norme, criteri e modalità di coltivazione delle cave non funzionano più ad inquadrare i materiali di gruppo B quali i materiali detritici e i granulati di cui abbiamo scoperto di recente, visto il dissennato proliferare di queste attività a poche centinaia di metri l'un l'altro, nella Valbrenta (effetto gruviera).

<sup>1</sup> I materiali di interesse regionale sono ridefiniti dall'articolo 3 del PdL, con sabbie e ghiaie come gruppo A, mentre argille per laterizi, materiale detritico, calcari per cemento, calcari per industria, calcare per costruzioni, granulati, marmorino e basalti appartengono al gruppo B.

### **Questo rendere facoltativo per materiali di gruppo B le norme, criteri e inquadramento metodologico del Prac sarebbe davvero disastroso per la Valbrenta intera.**

**All'articolo 6**, punto c) ricordiamo che il Prac dovrà comprendere una cartografia che individua sì gli Insieme Estrattivi, gli Ambiti territoriali estrattivi, i Contesti Vocati e le cave in essere ma anche per i materiali del gruppo B e non solo del gruppo A, come tuttora ci risulta dal riferimento che questo stesso articolo fa alle inaccettabili eccezioni operate dall'articolo 5.

**All'articolo 8**, al comma 4 si sancisce che il Prac «recepisce, in sede di revisione, i quantitativi di materiali litoidi ecc.». Nella 44/82 la precisazione di «in sede di revisione» non c'era. Per quale motivo è stata introdotta questa precisazione? La revisione in questione viene prevista ogni cinque anni (comma 1 stesso articolo 8), e ci si chiede pertanto che cosa avviene in prima battuta e perché dall'inizio non viene conteggiato questo tipo di materiale. A questo punto riteniamo che il Prac debba recepire anche il materiale che risulta dall'attività di miniera e non afferente al minerale oggetto di coltivazione.

**All'articolo 9**, al comma 2 si legge: «Le previsioni contenute nel Ppac prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dei Comuni». In questo modo, i Comuni vengono estromessi dalla gestione del proprio territorio e viene svuotato il significato degli strumenti di pianificazione comunali, mentre la 44/82 all'articolo 9 comma b) diceva «coordina e verifica le indicazioni dei Comuni» e al comma c) «tenuto conto delle indicazioni dei Comuni». In questa direzione segnaliamo che scompare del tutto il contenuto dell'intero articolo 8 intitolato «Partecipazione dei Comuni».

**All'articolo 12**, mentre la 44/82 limitava l'attività estrattiva alla zona E, il progetto di legge in oggetto al comma 2, dice che «possono altresì costituire aree di potenziale escavazione, previo parere favorevole del Comune, le zone territoriali D, le aree per servizi e le zone F, limitatamente ai parchi urbani e territoriali...». Come dire che se il comune di Valstagna vuole, nel parco Grotte di Oliero si potrà fare una cava, oppure se il comune di Cismon del Grappa vuole, nel parco delle Fontane se ne potrà realizzare un'altra. Si vuole davvero questo! E negli altri parchi della Regione?

E' assurdo! Inoltre al comma 4, si dice che si «*possono aprire cave proposte dai comuni e con parere favorevoli della provincia fuori dagli Insiemi Estrattivi individuati dal Prac*». Lo stesso al comma 5 si indica come aree di potenziale escavazione le «*aree a rischio idrogeologico o geologico*». Quindi tutta la Valbrenta e la Valle dell'Agno. Come a dire con un altro esempio che la paleofrana del Brustolè, nel territorio di Arsiero, in provincia di Vicenza, (peraltro super monitorata e stabilmente ferma da più di 40

**Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

Via Oliero di Sotto, 30  
36020 VALSTAGNA (Vicenza)  
Cell: 339 5916650  
[gsv@altervista.org](mailto:gsv@altervista.org)  
<http://gsv.altervista.org>



### **Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

anni) per le ragioni della **cosiddetta messa in sicurezza, cui sono mascherate le nostre nuove cave in Valbrenta (mai nessun incidente con persone, sporadici casi in centinaia d'anni, incidenti per lo più causati proprio dall'uomo, subito mascherati e fatti scomparire)** potrà essere attaccata fin da subito estraendo 20 milioni di m<sup>3</sup> di detrito, se poi a seguito di tali escavazioni la paleofrana si muoverà, questa volta davvero per i danni causati da tale escavazione, allora si potranno scavare altri 180 milioni di m<sup>3</sup> di ulteriore detrito, perché questo è realmente il potenziale escavabile nel Brustolè.

A questo bisogna aggiungere la già citata scomparsa delle percentuali che nella 44/82 limitavano le superficie di area di cava in relazione con l'estensione del terreno comunale. Riteniamo che a questo punto, con tutte queste concessioni il deprecato «effetto gruviera» venga qui, proprio favorito in quanto le aree di potenziale escavazione vengono notevolmente ampliate e moltiplicate per rapporto alle prescrizioni della 44/82.

**All'articolo 13**, mentre il comma 2 insiste sulla conformità del recupero ambientale dell'area di escavazione in funzione degli usi ai quali l'area è destinata (punto b e c), al comma 3 si apre la voragine delle varianti agli strumenti urbanistici: **nelle nuove cave, purché con l'accordo del Comune e dei soggetti interessati (cioè i cavaatori) si potrà costruire come e quanto si vuole**, anche mediante PIRUEA. Con ciò, sempre e di più la cosa pubblica sarà destinata a diventare una questione privata. In questo modo viene favorita una "intesa" che può portare a pericolose derive speculative fra Comune ed operatori delle settore delle escavazioni. Come ciò, già non avvenga.

Al comma 7, il recupero ambientale applicato alle cave dismesse e/o abbandonate potrebbe aprire al riutilizzo del suolo per gli usi a questo punto più diversi: basta solo una variante, appunto.

**All'articolo 26**, al comma 1, fermo restando che le funzioni di vigilanza viene indicato che spettano alla provincia, anche i comuni devono essere responsabilizzati ai fini della vigilanza sui lavori di coltivazione o di ricerca. A questo fine il comma 4 non è sufficiente.

Noi abbiamo l'eclatante esempio della **cava-miniera Peroglio di San Nazario** che ancora non ha eseguito o completato ben 11 diverse prescrizioni della Regione Veneto (e 5 raccomandazioni) da attuarsi **entro l'anno 2006** e delle quali non si ha evidenza dell'avvenuta attuazione, ne dei controlli di Comunità Montana, comune, provincia o regione. **Perchè?**

Tutto ciò, sempre incompatibile con i vincoli di tutela ambientale. Da un versante della Valle è posto il vincolo di inedificabilità mentre dall'altro è concesso, senza nessun rispetto prescrittivo, un fronte di escavazione per milioni di metri cubi. Non è assurdo tutto ciò? E nessuno ne parla!

**All'articolo 31**, al comma 1 non viene precisata l'Amministrazione competente che detta le prescrizioni di recupero in caso di coltivazione di cava in assenza di permesso a coltivare fermo restando le nostre riserve sugli sviluppi permissivi della nozione di recupero ambientale quali li abbiamo segnalati relativamente al comma 7 dell'articolo 13.

**Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

Via Oliero di Sotto, 30  
36020 VALSTAGNA (Vicenza)  
Cell: 339 5916650  
[gsv@altervista.org](mailto:gsv@altervista.org)  
<http://gsv.altervista.org>



### **Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

All'articolo 39, al comma 1 punto e.5, la fascia di rispetto abbassata ai 100 metri viene estesa ai territori collinari mentre nella 44/82 valeva solo per i territori montani. Comunque sia, il rispetto dei 200 metri o dei 100 metri deve riguardare anche le case singole non inserite in un piano di edificazione.

Al comma 2 viene trattato lo scavo in falda ed esso viene autorizzato nelle cave in atto ove essa emerge. Riteniamo che le falde debbano essere assolutamente preservate quindi niente escavazioni in falda in quanto dall'analisi della documentazione allegata al Prac adottato nel 2003, si scopre che numerose sono le cave dismesse e quelle ancora attive, in cui si è già scavato in falda. Queste sono concentrate soprattutto in provincia di Treviso e di Verona, nonostante che la legge 44/82 ne prevedesse il divieto assoluto, quindi chi è arrivato in falda viene così risarcito oltre che condonato!.

Sempre citando le parole dell'Assessore Chisso della sopra ricordata relazione che accompagnava il Prac, si affermava che: « siccome in questi anni si è scavato per lo più in senso orizzontale al di sopra della falda, interessando centinaia di ettari di superficie, accentuando le problematiche legate alla ricomposizione ambientale delle numerosissime frazioni di territorio compromesse, questa situazione può essere superata concentrando l'attività di escavazione in un ridotto numero di siti, **sviluppano l'attività di escavazione in senso verticale**, passando alla pratica di escavazione sotto falda ».

Si pensa cioè che per potere scavare in falda, sia sufficiente una generica compatibilità idraulica nelle aree interessate dagli scavi e a supporto di ciò si citava il lavoro svolto dalle Autorità di bacino, che hanno redatto i Piani di Assetto Idrogeologico dei corsi d'acqua, i quali piani consentono di evidenziare, in funzione di un determinato evento di piena, le tratte critiche dei corsi d'acqua da cui potrebbero generarsi esondazioni di rilevante entità.

Si concludeva dicendo che, «dall'esame dei piani suddetti, qualora vengano rispettate le specifiche norme in essi contenute, non sussistano pregiudiziali controindicazioni sulla compatibilità idraulica per l'esercizio di attività di escavazione che interessino le falde acquifere».

Esiste cioè la convinzione, in chi ha redatto il Prac, che «vi sia influenza tra fenomeni di escavazione in genere, con la tutela del regime idraulico».

Si ritiene insomma che il decadimento della qualità dell'acqua che si è verificato in questi anni in alcuni punti del territorio sia da addebitarsi esclusivamente a questioni legate alla pratica agricola dei campi.

Fino ad oggi, nonostante che l'attuale legislazione permettesse di poter scavare fino a 2 metri sopra la falda, le autorizzazioni concesse erano ben al di sopra di questa soglia e questo non solo per questioni di prudenza, ma perché molti erano e sono convinti tutt'ora, che una cosa sono i modelli matematici che sono utilizzati nelle problematiche idrauliche, altra cosa è invece la realtà del sottosuolo, certamente più complessa delle semplificazioni matematiche che spesso si è costretti introdurre.

Cosa succederà quando si sarà scoperto la falda per decine o magari centinaia di ettari e ancora e di più di quanto si è fatto fin'ora ( l'art 8 delle NTA del Prac prevedeva l'escavazione sottofalda fino al 60% del sedime di scavo) e questi bacini non saranno altro che grandi superfici esposte agli inquinanti atmosferici, ( ad es. polveri sottili, **Cesio 137** immesso nell'aria a seguito della colata di acciaio

**Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

Via Oliero di Sotto, 30  
36020 VALSTAGNA (Vicenza)  
Cell: 339 5916650  
[gsv@altervista.org](mailto:gsv@altervista.org)  
<http://gsv.altervista.org>



### **Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

contaminata nella acciaieria Beltrame di Vicenza, e altro ancora); in futuro si dovrà ricorrere ad altre e nuove emergenze ambientali, oltre a quelle che già ci sono? E i relativi costi sociali ed ambientali chi li pagherà?

Nel Dipartimento di Geologia della Regione si afferma che « **la messa a nudo della prima falda nelle cave serve a riequilibrare il rapporto tra superfici libere a contatto con l'aria e terra che ultimamente è venuto a mancare con l'intasamento dei fossi e canali. Tale elemento è fondamentale per il mantenimento e l'aumento della biodiversità** » (vedasi verbale della CTRAE del 5/8/03, affermazione del dott. Garro, attuale responsabile del Servizio Cave del Veneto).

Questa dichiarazione crediamo non abbia bisogno di commenti, crediamo che si tratti di tesi alquanto singolare, per usare un eufemismo, ma è quello che risulta di ciò che pensano alcuni dirigenti regionali sulla tutela della fascia del territorio a nord delle risorgive, in cui sono collocati gli insiemi estrattivi, e che è da tutti considerata strategica per quanto riguarda la tutela dell'acqua !!!

Chi ha redatto il PRAC, è convinto che «una buona e completa progettazione delle cave, dal punto di vista idrogeologico, e la predisposizione di un buon monitoraggio della piezometria, consentano di ottenere una soddisfacente compatibilità ambientale degli scavi in falda. Sarà infatti possibile, in ogni momento, correggere i criteri di gestione delle cave, per renderli idonei a soddisfare le necessità della conservazione del patrimonio ecologico ».

Ci piacerebbe comprendere il vero significato di questa intenzione, soprattutto pensando dove si reperiranno le risorse necessarie per rafforzare le strutture di controllo sul territorio, da sempre carenti in questo senso, per non dire inesistenti, e non documentate.

Quello che sorprende è ciò che affermano anche illustri docenti come lo stesso dott. **Michele Ginevra**, geologo del dipartimento di Geologia della regione Veneto ed ex responsabile del Servizio Cave, nella relazione che è stata consegnata ai membri della CTRAE nel settembre 2002, nella quale si metteva in risalto ( a pag. 4) che una attività estrattiva condotta in falda può provocare :

- 1) variazioni dell'equilibrio idrodinamico della falda;**
- 2) perdite idriche per evaporazione della falda;**
- 3) incremento della vulnerabilità dell'acquifero a potenziali inquinanti chimici e biologici;**
- 4) possibilità di fenomeni di eutrofizzazione del lago di cava.**

Queste deduzioni, ricordava il dott. Ginevra, erano il frutto di studi di casi reali e documentati effettuati in Francia, in Piemonte, e in provincia di Milano. Inoltre rammentava, su argomenti che interessano le prescrizioni a cui "sarebbe" soggetta con "le" vasche di decantazione la miniera Peroglio che: «un'altra possibilità di inquinamento può essere imputata ad una non corretta gestione della cava durante le operazioni di gestione. In tal caso il rischio più elevato si verifica per quelle cave dove le acque di lavaggio, provenienti dagli impianti di frantumazione, di vagliatura e di produzione di calcestruzzo,

**Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

Via Oliero di Sotto, 30  
36020 VALSTAGNA (Vicenza)  
Cell: 339 5916650  
[gsv@altervista.org](mailto:gsv@altervista.org)  
<http://gsv.altervista.org>



**Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

raggiungano i corsi d'acqua poiché possono convogliare verso la falda carburanti, oli, e altre sostanze chimiche impiegate nell'attività stessa.» Incredibile, ma vero; così scriveva il dott. Ginevra!

Infine in nessun punto si accenna all'attività di miniera, benché tutta la parte importante del materiale scavato in quest'ambito appartenga ad una attività di cava vera e propria. Il materiale cavato in ambito di miniera ed estraneo al minerale di progetto minerario deve essere recepito dal Prac fra i quantitativi di materiali che contribuiscono a colmare il fabbisogno regionale.

Distinti Saluti  
Valstagna 20/05/2008

Gruppo Salvaguardia Valbrenta  
Il Presidente Roberto Sessi

**Gruppo Salvaguardia Valbrenta**

Via Oliero di Sotto, 30  
36020 VALSTAGNA (Vicenza)  
Cell: 339 5916650  
[gsv@altervista.org](mailto:gsv@altervista.org)  
<http://gsv.altervista.org>